



PROVINCIA DI LECCO



Prot. N. 0007859 del 14/02/2011 - Reg. PLC - A
Classifica: 11.4

Prot. n. 19 /LT

A mano

Onorevole

Provincia di Lecco

Settore Viabilità e Protezione Civile –

Trasporti

Via Matteotti n. 3

23900 LECCO LC

Lecco, 14 febbraio 2011

Oggetto: Ridefinizione dei contratti di servizio conseguente alla D.G.R. n. 1204/2010.

Con riferimento all'oggetto, riscontriamo di seguito le Vss. note Prott. n. 6943 del 09.02.2011 e n. 4120 del 26.01.2011 e ribadiamo nel contenuto la ns. precedente nota Prot. n. 15/LT del 31.01.2011, con particolare riguardo al fatto che restano naturalmente in vigore le previsioni e i corrispettivi previsti dagli attuali contratti di servizio.

Va infatti rilevato, sul punto, che l'unica misura in grado di compensare la riduzione dei corrispettivi rimane la corrispondente revisione dei servizi, come previsto dai contratti in essere e come anche indicato dalla delibera regionale, che prevede di intervenire sulla produzione chilometrica, lasciando ovviamente inalterato il corrispettivo unitario.

Tutto ciò premesso, confermiamo la ns. disponibilità ad individuare una condivisa razionalizzazione del servizio che dovrà essere commisurata all'entità delle riduzioni di corrispettivo come già espresso in diverse occasioni, pertanto, non riteniamo utile sottoscrivere il documento relativo alla definizione dei programmi di esercizio fino a quando gli stessi non saranno concordati tra le Parti.

Con riferimento all'addendum contrattuale, ritrasmettiamo in allegato il testo predisposto dall'Associazione di categoria al fine di formalizzare tale accordo tra le Parti che potrà essere condiviso e modificato congiuntamente.



Con riferimento ai punti vendita dei nuovi titoli di viaggio previsti dalla DGR in oggetto, comunichiamo che quelli attivi ed inseriti negli accordi commerciali stipulati con TLN – Le Nord sono i seguenti:

- *Io viaggio in famiglia:*
 - ASF – Stazione Autolinee P.zza Matteotti – COMO CO
 - SAL – Via della Pergola, 2 – LECCO LC
 - LINEE LECCO – P.zza Bione, 15 – LECCO LC
 - AUTOSERVIZI ZANI – Via Po, 6 – VIMERCATE MB
- *Io viaggio in Lombardia:*
 - SAL – Via della Pergola, 2 – LECCO LC
 - LINEE LECCO – P.zza Bione, 15 – LECCO LC
 - AUTOSERVIZI ZANI – Via Po, 6 – VIMERCATE MB

Gli accordi commerciali sono stati stipulati con TLN in data 27.01.2011 e siamo tuttora in attesa di ricevere da TLN stessa la nostra copia controfirmata.

Infine, con riferimento chiarimenti da Voi richiesti in merito ai programmi di esercizio, pur valutando le Vs. osservazioni e cercando soluzioni condivise, Vorremmo far presente che le corse che intendete mantenere sono prive di utenza.

Restiamo pertanto in attesa di un celere riscontro e, nell'occasione porgiamo distinti saluti.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

dott. ing. Valentina Astori



Allegato: c.d.s.

BOZZA

A mano Onorevole
Provincia di Lecco
Settore Viabilità e Protezione Civile – Trasporti
Via Matteotti n. 3
Lecco, 23900 LECCO LC

AUMENTO TARIFFARIO STRAORDINARIO E NUOVI TITOLI DI VIAGGIO REGIONALI (DGR 29 dicembre 2010)

Premesso che fra l'Ente Provincia di Lecco e l'impresa Lecco Trasporti Scarl è in vigore il contratto di servizio stipulato in data 27.05.2005 con scadenza il 30.06.2012;

verificato che il predetto contratto di servizio prevede che la società esercente effettua 3.246.163 km annui a fronte del pagamento di € a titolo di corrispettivo e di € a titolo di introito tariffario come verificato negli ultimi 2 esercizi,

che la sommatoria delle due voci (pari €/km) costituisce il ricavo della gestione caratteristica a fronte degli obblighi di servizio recepiti nel contratto a seguito di gara,

che questo rapporto deve in ogni caso - in quanto elemento fondamentale del contratto stesso - rimanere invariato anche a seguito delle variazioni (inferiori corrispettivi e incremento delle tariffe) che conseguiranno alle decisioni disposte dalla Regione per il TPL per l'anno 2011;

verificato che a seguito dei tagli nella finanza pubblica disposti ai sensi della legge n. 220/2010 (cd legge di stabilità 2011), della conferenza Stato-Regioni del 11 novembre 2010 e dell'Accordo tra Regioni e Governo del 16 dicembre 2010 è stato definitivamente disposto, con legge regionale n. 22 del 28 dicembre 2010 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 *etc.*), il taglio complessivo sul TPL lombardo il quale comporta - per l'anno 2011 - una riduzione di risorse finalizzate alla copertura dei contratti di servizio pari globalmente a 82 ml di euro;

verificato che il taglio di cui sopra comporta, ai sensi del Ritenuto 8 della d.g.r. del 29 dicembre 2010 (Determinazioni a seguito della legge 122/2010 *etc.*), l'assegnazione all'Ente in indirizzo per l'anno 2011 di un importo pari alle risorse 2010 ridotto fino ad un massimo del 7% e che questo incide sul corrispettivo del vigente contratto di servizio per la quota di € , venendo quindi questo ad essere ridotto di € ;

considerato che ai sensi del Rilevato 2 della d.g.r. del 29 dicembre 2010 (Determinazioni a seguito della legge 122/2010 *etc.*) è necessario, per il recupero delle

BOZZA

risorse tagliate, il ricorso alle due leve – rispettivamente – dell'efficientamento dei costi aziendali nella misura fino al 3% del totale dei costi aziendali e di una manovra tariffaria straordinaria come meglio in prosieguo specificata;

considerato, in particolare, che la società gestrice ha attualmente un rapporto addetti/autobus pari a e costi incomprimibili nella misura del% per cui appare impossibile efficientare ulteriormente se non a costo di compromettere lo stato dei livelli occupazionali e per cui risulta necessario procedere nel senso indicato dal Ritenuto 1 della d.g.r. del 29 dicembre 2010 (Determinazioni a seguito della legge 122/2010 *etc.*) e cioè per il tramite di una razionalizzazione dei servizi in accordo con l'Ente titolare del contratto di servizio;

considerato infine che la manovra tariffaria straordinaria disposta da Regione -nella misura iniziale del 10% a decorrere dal 1 febbraio 2011 e dell'ulteriore 10% dal 1 maggio 2011 - è non solo in totale ed unica disponibilità dell'Ente in indirizzo quale titolare del contratto di servizio, ma anche vincolata dalla condizione essenziale che l'aumento tariffario straordinario stesso è subordinato all'adozione, con appositi atti deliberativi locali, da parte dell'Ente, dei nuovi titoli di viaggio *"Io viaggio" in famiglia*, *"Io viaggio" ovunque in Lombardia* ed *"Io viaggio" Treno città*, con decorrenza rispettivamente dal 1 febbraio 2011 per il primo titolo e per *"Io viaggio ovunque in Lombardia"* (mensile) ed entro 30 giorni dalla data di adozione dei suddetti appositi atti deliberativi per gli altri titoli;

la sottoscritta impresa notifica quanto segue alla Provincia di Lecco titolare del contratto di servizio in epigrafe con contestuale richiesta a provvedere:

1. la società esercente presenterà all'ente pubblico, ai sensi e per gli effetti del Considerato 9 (terzo alinea) e del Ritenuto 1 della citata d.g.r. del 29 dicembre 2010, un piano di razionalizzazione del servizio che riduce in misura di km le percorrenze annue, sino al riequilibrio del costo/incasso pari a €/km (+ Istat annuale);
2. conseguentemente l'Ente provvederà -d'intesa con la società esercente- alla revisione, in conformità delle risultanze di quanto sopra, delle disposizioni del contratto di servizio in essere, come da autorizzazione regionale contenuta nel Considerato 9 (quinto alinea) della d.g.r. del 29 dicembre 2010;
3. l'Ente provvederà, ai sensi e per gli effetti della D.G.R. del 29 dicembre 2010 (Determinazioni a seguito della legge 122/2010 *etc.*), Punto 18, ad adottare nei termini, modi e tempi stabiliti sia i nuovi titoli di viaggio regionali sia l'aumento tariffario straordinario;

ulteriormente notificando fin d'ora, ad ogni effetto, che:

BOZZA

1. se il combinato disposto degli aumenti tariffari e dei nuovi titoli di viaggio agevolati applicato comportasse un minore introito rispetto a quello stimato, l'Ente dovrà provvedere direttamente con risorse proprie ad erogare la quota parte mancante;
2. se per qualsiasi motivo intervenissero ritardi nell'adozione dei provvedimenti tutti di competenza dell'Ente provocando minori introiti da tariffa, questi dovranno essere ripianati dall'Ente stesso alla società gestrice sottoscritta, salvo il riconoscimento dei maggiori danni (ad esempio a titolo di interessi passivi) provocati;
3. se il piano di razionalizzazione dei servizi di cui al precedente punto 1) della presente richiesta a provvedere non fosse realizzato ed operativo entro la data del 1 febbraio 2011, lo squilibrio provocato nei conti economici aziendali dovrà essere ripianato dall'Ente stesso alla società gestrice sottoscritta, salvo il riconoscimento dei maggiori danni (ad esempio a titolo di interessi passivi) provocati;
4. posto che ulteriori recuperi di risorse si possono ottenere altresì intervenendo sulle condizioni del servizio erogato in relazione all'anzianità del parco autobus, alle caratteristiche degli autobus in servizio, alle tecnologie utilizzate, la sottoscritta rimane comunque a disposizione per accertare di comune intesa di procedere anche nel senso di questo punto 4), come rimane a completa disposizione per ogni approfondimento su tutti i contenuti del presente atto.

Fatto in.....in data.....

La società esercente.....